

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 14/06/2023) 20/07/2023, n. 31533

AZIONE PENALE IN GENERE

CASSAZIONE PENALE › Ricorso

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -

Dott. FERRANTI Donatella - rel. Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile A.A., nato a (Omissis);

nel procedimento a carico di:

B.B., nato a (Omissis);

inoltre:

RESPONSABILE CIVILE;

avverso la sentenza del 25/05/2022 del TRIBUNALE di CASSINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa FERRANTI DONATELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PASSAFIUME SABRINA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

E' presente l'avvocato BALDASCINO ALFONSO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di A.A. che chiede l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni scritte unitamente alle nota spese alle quali si riporta chiedendo l'annullamento della motivazione sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce il 50% di responsabilità alla vittima, in difformità da quanto stabilito nel dispositivo nel quale è inesistente qualunque decisione sul concorso di colpa.

E' presente l'avvocato DI STANTE MARCELLO del foro di ROMA in difesa del RESPONSABILE CIVILE, che si associa alle richieste del procuratore generale per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo del ricorso, mentre per il primo motivo chiede l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cassino nel giudizio di appello in riforma della sentenza del Giudice di pace di Gaeta del 14.10.2019 ha condannato B.B. alle multa di Euro 300,00 in riferimento al reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; lo ha altresì condannato in solido con in responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile A.A. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore C.C., nella misura che sarà liquidata dal giudice civile.

All'imputato si contesta di avere, per colpa generica e specifica mentre alla guida dell'autocarro Renault Kangoo stava percorrendo la (Omissis) con direzione di marcia (Omissis); giunto in località (Omissis), all'altezza Km (Omissis), mentre percorreva la corsia di destra della carreggiata, investì con la parte anteriore destra del veicolo il piccolo C.C. di (Omissis) anni che sfuggì al controllo di una persona anziana che stava sul ciglio della strada ed attraversò repentinamente la strada, da destra verso sinistra, rispetto al veicolo investitore sulle strisce pedonali poste in corrispondenza dell'apposito semaforo. Il bambino dopo aver urtato il cofano veniva trascinato e sbalzato a terra ad una distanza di alcuni metri dal veicolo. Era pieno giorno il fondo stradale asciutto con limite di 60 kmh. Sull'asfalto non vennero individuate tracce di frenata prima dell'urto in corrispondenza del palo vicino al distributore carburante Agip e riportò danni al cofano e sul lato anteriore centrale destro. Il minore riportò gravi lesioni con prognosi riservata, subì un intervento chirurgico e venne dimesso il 3.03.2016 con diagnosi "tetraplegia vescica neurologica insufficienza respiratoria cronica tracheostomizzato ventilazione meccanica invasiva h 24 da cui è dipendente alimentazione mista PEG/os con danno biologico permanente valutato nella misura del 100%". In (Omissis).

2. Ha proposto ricorso la parte civile A.A. per il mezzo del difensore di fiducia, Avv. Baldascino Alfonso, deducendo il seguente motivo.

2.1. Vizio di illegittimità e illogicità della motivazione con riferimento alla difformità tra le statuizioni adottate nel dispositivo e quelle risultanti dalla motivazione in relazione alla ripartizione della colpa al 50%, indicazione che non compare nel dispositivo che rimette la liquidazione al competente giudice civile. Lamenta l'errata valutazione delle risultanze processuali con riferimento al concorso di colpa del minore in quanto l'addebito di responsabilità dell'imputato è incentrato sull'eccessiva velocità e la distrazione e la violazione del codice della strada con riferimento alle segnaletica (semaforo rosso per il conducente del veicolo e verde per il pedone alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi) e alle condizioni specifiche stradali. Il Giudice non ha motivato sul concorso di colpa che invece in motivazione ha individuato nella misura del 50% e ha omesso di valutare la condotta del pedone e l'assenza di incidenza causale sull'evento.

3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso secondo i principi consolidati di questa Corte (Sez. 4 -, n. 17219 del 20/03/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 275874 - 01) è inammissibile, per carenza di interesse, in quanto volto a censurare la motivazione del giudice di merito in ordine all'eventuale concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Infatti si è affermato (cfr. anche Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 Ud. (dep. 31/01/2018) Rv. 271953 - 01) che in relazione alla contestazione circa l'incidenza percentuale della condotta della vittima, è principio consolidato, al quale occorre dare ulteriormente continuità, quello secondo il quale "Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile

in sede di legittimità (Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, P.C. e Sparapani, Rv. 258083; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv.255099; Sez. 4, n. 9420 del 26/06/1988, Carlini, Rv. 179228; Sez. 4, n. 1728de1 15/07/1980, Zampa, Rv. 147886; Sez. 4, n. 7626 del 03/05/1982, Berto, Rv. 154870). Inoltre risulta tranciante il rilievo della portata dell'[art. 651](#) c.p.p., comma 1, che così disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile: "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che si stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale" (l'[art. 651](#) c.p.p., comma 2 estende "la stessa efficacia (alla) sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'[art. 442](#), salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato"). Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza civile della S.C. quello della non vincolatività, per il giudice del risarcimento del danno, della ripartizione percentuale di responsabilità nella causazione del danno tra imputato e danneggiato (eventualmente) operata dal giudice penale, ritenendosi che "(...)l'obbligo del giudice penale di determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose sussiste solo allorchè vi sia stato un concorso di colpa tra coimputati; laddove, invece, sia ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo. Pertanto, dall'assunto che sull'imputato grava la responsabilità penale non consegue come corollario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può cionondimeno venire in rilievo ai fini dell'abbattimento della responsabilità civile o della chiamata in corresponsabilità di soggetti estranei al giudizio penale" (così al punto n. 6.2. dei "motivi della decisione" di Sez. 3 civ., n. 11117 del 28/05/2015, ed altri, Rv. 635613-01).

Inoltre, secondo Sez. 3 civ., sent. n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322-01, "Nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex [art. 651](#) c.p.p., solo la condotta del-condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima. In particolare:

"(...) l'[art. 651](#) c.p.p., comma 1, conferisce alla irrevocabile sentenza penale di condanna sortita da dibattimento "efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti del condannato. Il giudicato, pertanto, investe chiaramente solo la condotta di quest'ultimo, dal momento che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato. Rimane esterno a questo ambito, invece, il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato, e tanto più l'accertamento della liceità della condotta di un soggetto diverso dall'imputato. Nè, ovviamente, il fatto che l'accertamento della condotta dell'imputato abbia implicato l'accertamento, da parte del giudice penale, anche dell'esistenza di una correlata condotta della vittima e la liceità o meno di quest'ultima può condurre a un ampliamento dell'efficacia esterna dell'accertamento penale, sia per il chiaro dettato dell'[art. 651](#) c.p.p., sia per l'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile (la dismissione del concetto di unità di giurisdizione e della conseguente prevalenza della giurisdizione penale sulla giurisdizione civile, non riproducendo una regola come quella dell'[art. 3](#), comma 2, del pre vigente codice, fu immediatamente considerata dalla dottrina processualista come uno dei tratti più caratterizzanti della riforma operata mediante il vigente codice di rito penale; nella giurisprudenza, ex multis, v. [Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112](#); [Cass. sez. lav., 18 gennaio 2007 n. 1095](#); [Cass. sez. 2, 25 marzo 2005 n. 6478](#)), che trova limite in una incidenza non ermeneuticamente estensibile

in quanto costituente norma di eccezione (sulla non estensibilità dell'efficacia di giudicato di una sentenza di condanna penale in ordine alla condotta di soggetti diversi da quelli nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale cfr. [Cass. sez. 3, 28 maggio 2015 n. 11117](#) e [Cass. sez. 3, 28 marzo 2001 n. 4504](#)). Tirando le fila del ragionamento dalle considerazioni svolte discende che la pronuncia impugnata, limitatamente alla parte motiva in cui attribuisce in maniera generica percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla parte lesa, senza peraltro un adeguato accertamento causale, non è idonea al giudicato: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile. Ciò perchè, come si è visto in precedenza, rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'[art. 651 c.p.p.](#), il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.

2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. cent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. Oscuramento dati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ammende.

In caso di diffusione del presente generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'a imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2023